

**CIRCOLARE N. 9/2019**  
**del 23 DICEMBRE 2019**

**OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, c.d. “Decreto Fiscale”**

Il 17 dicembre 2019 è stato approvato in via definitiva dal Senato il Disegno di Legge n. 1638 che prevede la conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Fiscale 2020.

Si precisa che ad oggi, la Legge di conversione del D.L 124/2019 è in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Laddove non sia specificata l'entrata in vigore delle disposizioni, tali entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito si riportano succintamente le novità fiscali più rilevanti.

<p><b>Accollo del debito di imposta altrui e divieto di compensazione</b> <b>(Art. 1)</b></p>	<p>Il debito di imposta altrui oggetto di accollo non può essere pagato mediante l'utilizzo in compensazione di crediti erariali dell'accollante. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni.</p>
<p><b>Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione</b> <b>(Art. 2)</b></p>	<p>I titolari di partita IVA destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA o di esclusione dall'archivio VIES non possono avvalersi della compensazione dei crediti a decorrere dalla data di notifica del provvedimento.</p>
<p><b>Contrasto alle indebite compensazioni</b> <b>(Art. 3)</b></p>	<p><b><u>Commi 1,2,3</u></b> - La compensazione dei crediti d'imposta annuali o infrannuali relativi all'<u>IVA</u>, alle <u>imposte sui redditi</u> e alle <u>relative addizionali</u>, alle <u>imposte sostitutive</u>, all'<u>IRAP</u>, per <u>importi superiori a € 5.000 annui</u>, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito.  - I crediti potranno essere compensati <u>esclusivamente</u> attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche quelli <u>maturati in qualità di sostituto di imposta</u>, derivanti da eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti.  Tali disposizioni si applicano con riferimento ai <b>crediti d'imposta maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.</b></p> <p><b><u>Commi 5,6</u></b> Qualora i crediti d'imposta indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino, a seguito di controlli, in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente, entro il termine di 30 giorni, la mancata esecuzione della delega.</p>

MILANO

NEW YORK

LOS ANGELES

ROMA

	<p>Con comunicazione da inviare al contribuente, è applicata una sanzione pari al 5% dell'importo fino a € 5.000 e pari a € 250 per importi superiori a € 5.000 per ciascuna delega non eseguita.</p> <p>Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente, qualora rilevi elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire chiarimenti all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione <u>non è eseguita</u> se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro il medesimo termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.</p> <p>Tali disposizioni si applicano alle <b>deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020</b>.</p>
<p><b>Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (Art. 4)</b></p>	<p>I soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi <b>di importo complessivo annuo superiore a € 200.000</b> a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili, sono tenuti a accertare il regolare versamento delle ritenute fiscali operate a carico dei lavoratori impiegati nell'opera o nel servizio.</p> <p>Il committente richiede all'impresa appaltatrice, subappaltatrice, affidataria copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere/servizi affidati dal committente.</p> <p>Le imprese appaltatrici, subappaltatrici, affidatarie sono di conseguenza obbligate a rilasciare al committente copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere/servizi affidati entro <b><u>i 5 giorni lavorativi successivi</u></b> al termine fissato per l'effettuazione del versamento delle ritenute. Il versamento deve essere effettuato con <u>distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di effettuare compensazioni</u>.</p> <p>Per consentire al committente di verificare il corretto versamento delle ritenute, le imprese appaltatrici, subappaltatrici, affidatarie trasmettono, unitamente alle deleghe di pagamento, l'elenco nominativo di tutti i lavoratori identificati mediante codice fiscale con l'indicazione della retribuzione, delle ore lavorate, delle ritenute fiscali operate indicando separatamente quelle relative alla prestazione affidata dal committente.</p>

Qualora l'impresa appaltatrice o affidataria entro il suddetto termine non abbia inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori oppure il versamento delle ritenute risulti omesso o insufficiente rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente sospende il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera/servizio o per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa al committente, dandone comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro 90 giorni.

Qualora il committente non ottemperi ai propri obblighi, è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, subappaltatrice, affidataria per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Le disposizioni sopraesposte non si applicano qualora le imprese appaltatrici, subappaltatrici, affidatarie forniscano con periodicità costante al committente il certificato di affidabilità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate che certifichi i seguenti requisiti:

- in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e esecuzione nel periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

- assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali, per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni non si applicano in relazione a somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

Il certificato di cui sopra ha validità 4 mesi dalla data del rilascio.

Tali disposizioni si applicano a partire **dal 1° gennaio 2020**.

<p><b>Estensione del regime del <i>reverse charge</i> per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera</b> <b>(Art. 4)</b></p>	<p>Il regime del <i>reverse charge</i> IVA è esteso alle prestazioni di servizi, diverse da quelle attualmente già previste, effettuate tramite contratti di appalto e subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili.</p> <p>La previsione non si estende alle operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e altri enti e società nei confronti dei quali si applica il meccanismo dello <i>split payment</i>, nonché di agenzie per il lavoro.</p> <p><i>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte del Consiglio dell'UE.</i></p>
<p><b>Estensione del ravvedimento operoso</b> <b>(Art. 10-bis)</b></p>	<p>L'istituto del ravvedimento operoso, con conseguente applicazione delle riduzioni sulle sanzioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 è esteso a tutti i tributi, compresi i tributi locali (quali IMU, TASI).</p>
<p><b>Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati</b> <b>(Art. 13-ter)</b></p>	<p>A partire <u>dal periodo di imposta in corso</u>, anche ai lavoratori che a partire <u>dal 30 aprile 2019</u> trasferiscono la propria residenza in Italia e risultano beneficiari del regime per i lavoratori impatriati, si applicano le disposizioni introdotte dal Decreto Crescita, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- solo il 30% del reddito derivante da un'attività lavorativa è soggetto a imposta per 5 periodi di imposta;</li> <li>- se la residenza viene trasferita nel Sud Italia, solo il 10% del reddito dell'attività lavorativa è soggetto a imposta.</li> </ul> <p>Inoltre, il regime favorevole viene prorogato di 5 anni se il lavoratore ha un figlio minore o acquista una casa in Italia in seguito allo spostamento della residenza.</p>
<p><b>Utilizzo dei file delle fatture elettroniche</b> <b>(Art. 14)</b></p>	<p>I file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;</li> <li>- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali.</li> </ul>

<b>Semplificazioni fiscali</b> <b>(Art. 16)</b>	<p>- A decorrere dalle operazioni IVA effettuate <b>dal 1° luglio 2020</b>, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet, le <u>bozze dei seguenti documenti</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• registri IVA;</li> <li>• comunicazioni delle liquidazioni periodiche.</li> </ul> <p>- A partire dalle <b>operazioni IVA 2021</b> l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA la bozza della <u>dichiarazione annuale IVA</u>.</p>
<b>Esterometro</b> <b>(Art. 16)</b>	<p>È modificata la periodicità di presentazione e trasmissione della comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("Esterometro").</p> <p>Dalla data di entrata in vigore della norma, la trasmissione telematica della suddetta comunicazione è effettuata <u>trimestralmente</u>, entro la fine del mese successivo al trimestre al quale la comunicazione si riferisce.</p>
<b>Modello 730</b> <b>(Art. 16-bis)</b>	<p>Dal <u>1° gennaio 2021</u> i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilato potranno adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'IRPEF:</p> <p>a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;</p> <p>b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.</p>
<b>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche</b> <b>(Art. 17)</b>	<p>In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa, ridotta ad un terzo, nonché l'ammontare degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.</p> <p>Qualora il contribuente non provveda al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle suddette somme.</p>

	<p>Qualora gli importi dovuti non superino la <u>soglia annuale di € 1.000</u>, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto mediante due versamenti semestrali da effettuarsi rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.</p>
<p><b>Modifiche al regime dell'utilizzo del contante</b> <b>(Art. 18)</b></p>	<p>È ridotto il limite di utilizzo del contante nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>€ 2.000</u>, dal <b>1° luglio 2020</b> e fino al <b>31 dicembre 2021</b>;</li> <li>- <u>€ 1.000</u>, a decorrere dal <b>1° gennaio 2022</b>.</li> </ul> <p>Sono di conseguenza modificati i minimi edittali delle sanzioni.</p>
<p><b>Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini e istituzione di premi speciali per il cashless</b> <b>(Art. 19 e art. 20)</b></p>	<p>A decorrere dal <b>1° luglio 2020</b>, i contribuenti persone fisiche che effettuano acquisti personali presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nell'ambito di una lotteria nazionale; per partecipare è sufficiente comunicare il codice lotteria come definito da futuro provvedimento da emanarsi a cura del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>I premi attribuiti non concorrono alla formazione del reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.</p> <p>Qualora l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria (individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate), il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del Portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione.</p>
<p><b>Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici</b> <b>(Art. 22)</b></p>	<p>È riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, un <u>credito d'imposta pari al 30%</u> delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.</p> <p>Il credito spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali <b>dal 1° luglio 2020</b>, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno di imposta precedente siano di ammontare non superiore a € 400.000.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile <u>esclusivamente in compensazione</u> a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e <u>non concorre</u> alla formazione del reddito.</p> <p>Il suddetto credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle</p>

	<p>dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.</p> <p>L'agevolazione è soggetta al Regolamento sugli aiuti <i>de minimis</i>.</p>
<p><b>Interessi sui debiti fiscali</b> <b>(Art. 37)</b></p>	<p>Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e il rimborso dei tributi sarà determinato in misura unica compresa tra lo 0,1% e il 3%.</p>
<p><b>Reati penal-tributari</b> <b>(Art. 39)</b></p>	<p>Sono apportate una serie di modifiche al D. Lgs. 74/2000 in materia di reati penal-tributari; tra i principali evidenziamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dichiarazione fraudolenta:</b> è punito con la reclusione da 4 a 8 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. La pena è ridotta alla misura da 1 anno e sei mesi a 6 anni quando gli elementi passivi fittizi sono inferiori a € 100.000.</li> <li>- <b>Dichiarazione infedele:</b> chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o all'IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi.</li> <li>- <b>Omessa dichiarazione:</b> chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, omette di presentare una delle dichiarazioni annuali e l'imposta evasa (riferimento a ciascuna imposta) è superiore a € 50.000, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. Le stesse condizioni si applicano a chiunque non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto di imposta.</li> <li>- <b>Fatture o altri documenti inesistenti:</b> è punito con la reclusione da 4 a 8 anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sull'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Qualora l'importo totale delle operazioni inesistenti non superi € 100.000, si applica la riduzione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.</li> </ul>
<p><b>Responsabilità amministrativa delle società e degli enti</b> <b>(Art. 39)</b></p>	<p>Nel D. Lgs. 231/2001 è inserito l'art. 25-<i>quinquiesdecies</i> che estende la punibilità dell'ente in relazione alla commissione dei seguenti reati previsti dal D. Lgs. 74/2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1);</li> <li>- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro (art. 2, comma 2-bis);</li> <li>- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1);</li> <li>- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'importo non corrispondente al vero è inferiore a € 100.000 (art. 8, comma 2-bis);</li> <li>- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);</li> <li>- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).</li> </ul>
<p><b>Quota versamenti in acconto</b> <b>(Art. 58)</b></p>	<p>Per i soggetti ISA e per coloro che partecipano a soggetti ISA in regime di trasparenza, a decorrere <b>dall'entrata in vigore del Decreto</b>, ovvero <b>dal 27 ottobre 2019</b>, i versamenti di acconto relativi all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP sono effettuati in due rate, <u>ciascuna</u> nella misura del <u>50%</u>.</p> <p>È fatto salvo quanto già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto, con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.</p>

\*\*\*

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**CARNELUTTI**  
**Studio Legale Associato**

**NOTA BENE** - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.